

Commissario Straordinario

DETERMINAZIONE N. 1115

DEL 02.04.2010

Oggetto: **P.S.R. 2007-2013 Misura 121 Ammodernamento delle aziende agricole. Annualità 2009 - 1° sottofase.**
Rigetto ricorso gerarchico della ditta Olmeo Angelino (prot. n. 1530 del 18/02/2010).

Il Commissario Straordinario

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, intitolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n.25/37 del 3/7/2007;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 52 del 12.08.2009 di nomina del Commissario Straordinario dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il P.S.R. 2007-2013 Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" - Annualità 2009;
- PREMESSO** che il 26/06/2009 la ditta Olmeo Angelino ha presentato domanda di finanziamento ai sensi della misura in oggetto;
- PREMESSO** che con determinazione del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Istruttorie n. 4115 del 03/08/2009, è stata approvata la graduatoria unica

Commissario Straordinario

DETERMINAZIONE N. 1115

DEL 02.04.2010

regionale della suddetta misura. Nella graduatoria la ditta Olmeo occupava la 9° posizione nell'elenco delle domande ammissibili e finanziabili;

PREMESSO che il 13/10/2009 la Ditta ha presentato il progetto di dettaglio. Dall'esame della documentazione tecnico-amministrativa e dalle risultanze del sopralluogo aziendale svoltosi il 16/11/2009, è emersa la necessità di chiarimenti riguardo il dimensionamento dell'impianto fotovoltaico progettato e sul prevalente orientamento dell'azienda alla trasformazione e commercializzazione;

PREMESSO che su tali problematiche la posizione delle parti, risultante dallo scambio di corrispondenza (note ARGEA del 29/12/2009, 20/01/2010, 26/01/2010; note della Ditta pervenute il 15/01/2010, 22/01/2010, 29/01/2010) e dalle riunioni svoltesi, può essere riassunta come segue:

ARGEA: riguardo il dimensionamento dell'impianto fotovoltaico, la circolare ARGEA n. 13304 del 15/12/2009 precisava che esso deve essere commisurato ai *"fabbisogni energetici aziendali"*, da valutarsi *"ricorrendo ai dati di consumo energetico riportati nelle bollette del fornitore dell'energia elettrica, riferiti a uno o più anni di riferimento al fine di determinare un valore di consumo medio"*. Pertanto è stato chiesto alla Ditta di comprovare i consumi energetici aziendali. In seguito l'Ufficio istruttore, ha preso atto che i consumi energetici ammontavano complessivamente a 90,35 kw a fronte di una previsione progettuale di 143,75 kw. L'Ufficio istruttore ha inoltre precisato che, per mantenere i 35 punti di premialità attribuiti alla Ditta in istruttoria, il ridimensionamento dell'impianto fotovoltaico non doveva essere tale da comportare la perdita del livello di *priorità alta* riconosciuto all'intervento. Infine, è stato chiesto alla Ditta di dimostrare il prevalente orientamento dell'azienda alla trasformazione e commercializzazione in termini di fatturato.

Ditta Olmeo: in merito al dimensionamento dell'impianto fotovoltaico ha precisato che il bando, al paragrafo 7, consente al richiedente *"di scegliere il*

Commissario Straordinario

DETERMINAZIONE N. 1115

DEL 02.04.2010

livello di contribuzione per l'energia rinnovabile". Pertanto la Ditta ha chiesto che resti invariato l'importo dell'investimento indicato in progetto, limitando tuttavia il livello di contribuzione al 20% del costo relativo al soddisfacimento del solo fabbisogno energetico aziendale. La Ditta ha inoltre rappresentato che la CE, come richiesto dal PSN 2009, ha sostituito il concetto di *autoconsumo* con il riconoscimento della legittimità della produzione di energie alternative da parte delle aziende agricole.

Riguardo la prevalenza dell'attività di trasformazione e commercializzazione rispetto a quella produttiva in senso stretto, la Ditta sostiene che il requisito debba essere valutato rispetto al settore produttivo in cui è prevalente l'investimento (nel caso di specie: il settore olivicolo). Tale prevalenza si determina in base al Reddito Lordo Standard (R.L.S.) aziendale, calcolato mediante applicazione dei parametri contenuti nel bando;

PREMESSO che con nota del 09/02/2010 è stato comunicato alla Ditta il preavviso di rigetto dell'istanza di finanziamento, con invito a rimodulare la proposta progettuale, pena il rigetto della domanda;

PREMESSO che con nota pervenuta l'11/02/2010, la Ditta ha ribadito le tesi sostenute nelle precedenti comunicazioni. Poiché dette tesi non sono state ritenute congrue, con determinazione n. 458 del 16/02/2010, il Direttore del Servizio Territoriale del Sassarese ha rigettato la richiesta di finanziamento della ditta Olmeo con le seguenti motivazioni: l'impianto fotovoltaico progettato era sovradimensionato rispetto ai consumi energetici aziendali, documentati dalle bollette ENEL; la Ditta non ha presentato documentazione comprovante la prevalenza dell'attività di trasformazione e commercializzazione, requisito che consentirebbe il superamento del massimale di investimento di 800.000,00 euro;

VISTO il ricorso gerarchico presentato dalla Ditta il 18/02/2010 avverso la citata determinazione n. 458/2010;

Commissario Straordinario

DETERMINAZIONE N. 1115

DEL 02.04.2010

- SENTITO** il parere del Direttore dell'Area di Coordinamento dell'Area Istruttorie;
- VISTO** il parere del Direttore del Servizio Territoriale del Sassarese, di cui alla nota prot. n. 1396 del 02/03/2010;
- VISTO** il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 2977 del 25/03/2010;
- RITENUTO** di condividere l'operato dell'Ufficio istruttore, che appare coerente con i contenuti del bando e, in particolare, che il possesso del requisito di "impresa agricola prevalentemente orientata verso la trasformazione e la commercializzazione" debba essere dimostrato con riferimento all'impresa nel suo complesso, e non solo per il settore olivicolo;
- CONSIDERATO** che anche l'assenza di attività di trasformazione in atto nel comparto olivicolo, riscontrata dal tecnico istruttore durante il sopralluogo aziendale, pone pregiudizio ad un ipotetico accoglimento dell'istanza;

Tutto ciò premesso e visto

DETERMINA

- ART. 1** di rigettare il ricorso gerarchico della ditta Olmeo Angelino (prot. N. 1530 del 18/02/2010);
- ART. 2** di trasmettere la presente determinazione al Servizio Territoriale del Sassarese affinché la notifichi alla ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;
- ART. 3** di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



**REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA**

Commissario Straordinario

DETERMINAZIONE N. 1115

DEL 02.04.2010

e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Commissario Straordinario

Gianni Ibba